

	REGIONE MOLISE	
	GIUNTA REGIONALE	
	Servizio Logistica, Patrimonio, Demanio e Servizi Generali	
	Rep. _____	
	Contratto per l’affidamento del servizio di gestione del bar presso la sede della Giunta regionale del Molise sita in Campobasso, via Genova n.11 -	
	CIG:_____.	
	----- REPUBBLICA ITALIANA -----	
	L'anno duemilasedici il giorno del mese di in Campobasso, nella	
	sede del Servizio Logistica, Patrimonio, Demanio e Servizi Generali, sita in	
	via Giovannitti, innanzi a me Dott. Gennaro Strazzullo, Ufficiale Rogante	
	della Regione Molise a tanto delegato con delibera di Giunta Regionale n.	
	1568 del 21.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, sono comparsi:	
	- il Dott. Giocondo Vacca, nato a Castelpetroso (IS) il 28/12/1950,	
	domiciliato per la carica come appresso, nella propria qualità di Direttore del	
	Servizio Logistica, Patrimonio, Demanio e Servizi Generali, il quale	
	interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Molise, in	
	seguito denominata anche “Regione”, con sede in Campobasso, Via Genova	
	n.11, Codice Fiscale 00169440708, per la propria espressa qualifica in	
	esecuzione della Legge Regionale n.10/2010 e successive modificazioni ed	
	integrazioni e della delibera di Giunta Regionale n. del;	
	- il Sig. in qualità di titolare della ditta, con sede in	
, via n...., Codice Fiscale e partita iva,	
	d'ora in poi denominata "Impresa".	
	P R E M E S S O :	
	—	
	<i>l</i>	

	- che con deliberazione di Giunta regionale n. del	
	1) è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016,	
	procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del bar della sede	
	della Giunta regionale del Molise sita in Campobasso, via Genova n. 11, con	
	il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di	
	cui all’art.95 comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016;	
	2) sono stati approvati gli schemi del bando di gara;	
	3) è stato demandato al Servizio Centrale Unica di Committenza	
	l’espletamento della procedura di gara;	
	4) è stato autorizzato il Direttore del Servizio Logistica, Patrimonio,	
	Demanio e Servizi Generali per tutti gli adempimenti consequenziali, ivi	
	compreso la sottoscrizione del presente contratto per la gestione del servizio,	
	ai sensi dell'art.14, comma 1, lett.d) della L.R. 10/2010 e successive	
	modificazioni ed integrazioni;	
	- che con determinazione dirigenziale n..... del è stata nominata	
	la commissione giudicatrice di gara;	
	- che con verbale n..... in data è stata disposta l’aggiudicazione	
	provvisoria in favore dell’impresa, per aver conseguito un	
	punteggio totale di punti;	
	- che con determinazione dirigenziale del Servizio Centrale Unica di	
	Committenza n..... del è stata disposta l’aggiudicazione definitiva	
	dell’appalto in favore della medesima ditta, come di seguito specificato:	
	a) rialzo del ...% sull’importo a base d’asta, di € 67.524,48, per la	
	concessione dei locali, corrispondente, pertanto, al prezzo offerto di €	
	b) ribasso medio sul listino prezzi del% sull’importo a base d’asta, di €	
	-	
	2	

	103,20;	
	- che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. del	
, ha attestato l'avvenuta verifica dei requisiti richiesti in sede di gara	
	rendendo efficace l'aggiudicazione definitiva avvenuta con determinazione	
	dirigenziale n..... del e che nulla osta alla stipula;	
	- che la ditta, ai sensi dell'art.15 del disciplinare di gara, ha prodotto garanzia	
	fideiussoria n. rilasciata da in data	
	per un importo di €;	
	- che la ditta, ai sensi del punto 16 del capitolato di gara, ha prodotto:	
	a) polizza assicurativa n..... rilasciata da in data per	
	responsabilità civile per danni a terzi per un importo di € 3.000.000,00;	
	b) polizza assicurativa n..... rilasciata da in data per	
	prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO) per un importo di €	
	3.000.000,00;	
	- che è stato acquisito, dal Servizio Logistica, Patrimonio, Demanio e Servizi	
	Generali, in data il Documento Unico di Regolarità Contributiva,	
	prot. del, a carico della ditta aggiudicataria, da cui risulta	
	che la stessa è in regola con gli obblighi previdenziali ed assistenziali;	
	- che è trascorso il termine dilatorio previsto al comma 9 dell'art. 32 del	
	D.Lgs. n.50/2016;	
	tutto ciò premesso, tra le parti contraenti come innanzi rappresentate e	
	nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del	
	presente atto,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	—	
	3	

La Regione Molise, come sopra rappresentata, affida alla Impresa come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di gestione bar presso la sede della Giunta regionale del Molise sita in Campobasso, via Genova n.11, in conformità a quanto previsto e disposto dal presente contratto.

Art. 2 – Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalità definite nel Capitolato di gara, nell’offerta economica e nell’offerta tecnica allegati, in copia conforme, al presente atto rispettivamente sotto le lettere “A”, “B” e “C”.

Il servizio sarà svolto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 18,30. L’orario di apertura e di chiusura del bar potrà essere modificato per necessità della Regione. Eventuali periodi di chiusura in occasione di festività o ferie saranno concordati tra le parti.

La Regione si riserva altresì la facoltà, con preavviso di 3 mesi, di modificare le modalità di erogazione del servizio.

Qualora la Regione debba ordinare, per qualsiasi causa, la sospensione del servizio anche per periodi rilevanti, l’appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento.

Art. 3 – Utilizzatori del servizio

Il servizio oggetto del seguente contratto sarà effettuato a favore di tutti i dipendenti della Regione Molise, degli eventuali ospiti, di tutti coloro che operano nella sede di via Genova n.11, nonché di coloro che verranno preventivamente autorizzati. Il servizio potrà essere usufruito anche dai partecipanti ai corsi di formazione e/o riunioni che si svolgano presso la stessa sede. In tal caso, su preavviso, l’Impresa dovrà organizzarsi per provvedere all’erogazione del servizio nei confronti dei suddetti soggetti.

Art. 4 – Decorrenza e durata

Il servizio avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula del presente atto, **1° settembre 2016**, con possibilità di proroga per un ulteriore periodo triennale, previo accordo da stipulare almeno tre mesi prima della scadenza del presente atto.

Art. 5 – Obblighi a carico dell'affidatario

L'Impresa si obbliga ad eseguire le attività di pulizia della cucina e delle attrezzature in essa presenti ed ad osservarle norme di igieniche secondo quanto specificato all'art.13 del Capitolato di gara.

Nei casi di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. l'Impresa dovrà essere in grado di fornire il servizio come indicato all'art..10 del Capitolato di gara.

In situazioni di emergenza, come ad esempio la mancanza di acqua o di energia elettrica, verranno adottate le precauzioni di cui al suddetto articolo 10 del Capitolato di gara. Verranno tuttavia concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati.

L'Impresa si fa carico degli oneri indicati nell'art.11 del Capitolato di gara.

L'Impresa si obbliga ad osservare le norme igienico-sanitarie di cui all'art. 13 del Capitolato di gara.

In particolare l'Impresa si obbliga, a propria cura e spese, a richiedere l'attivazione, entro due mesi dalla stipula del contratto, delle forniture di energia elettrica, tramite l'installazione di apposito contatore con relativo codice POD intestato alla medesima Impresa.

Sino alla formale attivazione dell'energia elettrica, da parte del soggetto erogatore, l'Impresa riconoscerà in favore della Regione un importo

omnicomprensivo di € 300,00 mensili, stimato come consumo di energia elettrica a carico della Regione.

Art. 6 – Locali, attrezzature, utenze

La Regione concede in uso all’Impresa, a titolo di concessione, i locali e le strutture ubicate presso la propria sede di via Genova n. 11 a Campobasso con i relativi impianti, arredi ed attrezzature, fisse e mobili, di dotazione, necessari per l’espletamento del servizio come meglio evidenziate nell’acclusa planimetria ed inventario allegati rispettivamente al presente atto sotto le lettere **“D” ed “E”**.

L’Impresa si obbliga a conservare e custodire con cura e diligenza quanto affidatogli adottando ogni cura finalizzata alla migliore conservazione delle stesse ed al puntuale rispetto delle norme igieniche.

I locali concessi saranno presi in carico dall’Impresa e dovranno essere mantenuti ed adeguati dallo stesso a norma delle vigenti leggi in materia di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e successive modificazioni ed integrazioni nonché in materia di igiene degli alimenti (D.Lgs. n. 155/1997 e ss.mm.ii.).

L’Impresa provvederà, come previsto all’art. 9 del Capitolato di gara:

- alla manutenzione ordinaria delle strutture, delle attrezzature, degli impianti, degli arredi, degli elettrodomestici e dei materiali presenti. Detta manutenzione dovrà comprendere in particolare tutti gli interventi ed i controlli;
- alla integrazione e sostituzione delle attrezzature, arredi e materiali ricevuti in concessione,
- alla pulizia dei locali, lavaggio e riordino delle attrezzature;
- agli interventi di disinfestazione e derattizzazione.

Resta a carico della Regione la manutenzione straordinaria delle attrezzature fisse e mobili, degli impianti e dei locali.

Graveranno sull'Impresa i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del personale dell'Impresa medesima.

Le condizioni dei locali e dei beni al momento della consegna risulteranno da apposito verbale che verrà congiuntamente redatto tra il Servizio Logistica, Patrimonio, Demanio e Servizi Generali e l'Impresa.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Impresa e la Regione effettueranno congiuntamente l'inventario dei beni di cui sopra.

Al termine dell'appalto l'Impresa si impegna a riconsegnare i locali, gli impianti e le attrezzature messi a disposizione della Regione, nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, tenuto conto della normale usura.

Le eventuali difformità riscontrate rispetto al corrispondente verbale di consegna formano oggetto di valutazione economica e i relativi importi sono addebitati all'Impresa, alla quale è comunque riconosciuto il diritto del contraddittorio.

Restano a carico della Regione, le spese per il funzionamento elettrico, termico dei locali, l'acqua.

Art. 7 – Personale di servizio

L'Impresa si obbliga ad impegnare personale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, istruito ed informato in materia di igiene alimentare nonché addestrato ad utilizzare in sicurezza i vari macchinari ed attrezzature presenti nei locali destinati alla mensa.

La Regione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose derivanti da un cattivo uso delle apparecchiature concesse in dotazione.

Il personale dovrà presentarsi in ordine e munito di apposita divisa; gli indumenti indossati per la preparazione e distribuzione degli alimenti devono essere distinti da quelli adoperati per le operazioni di pulizia, lavaggio e manutenzione locali, impianti, attrezzature, stoviglie, ecc..

L'Impresa rilascerà alla Regione l'elenco nominativo, con relativa qualifica e mansione, del personale addetto.

All'attivazione del servizio dovrà fornire alla Regione la documentazione indicata dal Capitolato di gara relativa al personale che impiegherà nel servizio.

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta si verifichino modifiche nell'organico impiegato.

Qualora il personale incaricato dall'Impresa sia ritenuto motivatamente dalla Regione non idoneo ad operare all'interno delle proprie strutture, dovrà essere sostituito con altro che risponda pienamente ai requisiti che si esigono.

L'Impresa è tenuta ad erogare a favore di ciascun dipendente impiegato nell'appalto il numero delle ore di formazione e addestramento proposte in sede di gara.

Dell'esecuzione di tale incombenza alla fine di ogni anno dovrà essere rilasciata idonea documentazione.

L'Impresa si obbliga, inoltre, ad adempiere alle disposizioni comunque previste dall'art.15 del Capitolato di gara.

Art. 8 – Obblighi nei confronti dei dipendenti

L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro di categoria, nonché ad assolvere

	tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali,	
	manlevando la Regione da ogni responsabilità in merito.	
	L’Impresa si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suddetti contratti	
	collettivi anche dopo la loro scadenza e fino a loro rinnovo.	
	Art. 9 – Utilizzo di prodotti provenienti da colture biologiche, integrate,	
	prodotti tipici, tradizionali e del commercio equo-solidale	
	Al fine di promuovere corretti comportamenti alimentari ed acquisire una	
	cultura dell’alimentazione finalizzate alla prevenzione della salute degli utenti	
	aventi diritto alla fruizione del servizio, l’Impresa in via preferenziale	
	utilizzerà i generi alimentari provenienti da agricoltura biologica, da lotta	
	integrata, tipici e tradizionali, DOC, a denominazione di origine protetta	
	(DOP e IGP) e quelli provenienti dal circuito del Commercio Equo e Solidale	
	nonché facilitare il consumo di prodotti agricoli stagionali e di qualità (legge	
	regionale 9 febbraio 2010, n. 5).	
	Nelle ipotesi in cui al presente articolo l’Impresa dovrà attenersi alle	
	condizioni di cui all’art. 6 del Capitolato di gara.	
	Art. 10 – Qualità del servizio	
	Per il conseguimento della qualità del servizio l’Impresa è tenuta,	
	nell’espletamento del servizio, all’osservanza delle direttive di cui all’art. 7	
	del Capitolato di gara. Gli esiti di tali indicazioni saranno oggetto di	
	valutazione da parte della Commissione di cui al successivo art.12 del	
	presente contratto.	
	Art. 11 – Sicurezza sul luogo del lavoro	
	L’Impresa si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti	
	necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento	
	–	
	9	

del servizio, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e di ogni altra norma in materia di sicurezza che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

L'Impresa si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

Art. 12 - Rappresentanti delle parti

L'Impresa nominerà un proprio responsabile del servizio con l'incarico di organizzare e controllare il personale addetto, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti il servizio di ristorazione vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

Il Direttore del Servizio Logistica, Patrimonio, Demanio e Servizi Generali della Regione sarà l'interlocutore del responsabile del servizio nominato dall'Impresa.

La Regione, inoltre, procederà ad istituire apposita Commissione di controllo incaricata di verificare periodicamente, di norma con cadenza semestrale, la qualità e la rispondenza del servizio proposto ai dipendenti. La Commissione avrà inoltre facoltà di procedere in ogni tempo a: ispezioni, verifiche tecniche, igieniche, sia con riguardo ai cibi ed alle bevande somministrate che alla cura ed alla pulizia dei locali e delle attrezzature.

La Commissione di controllo riferirà gli esiti delle attività di propria competenza al Direttore del Servizio Logistica, Patrimonio, Demanio e Servizi Generali della Regione.

Art. 13 – Controlli igienici e merceologici

La Regione si riserva la più ampia facoltà di effettuare o far effettuare a terzi visite e controlli dei locali con prelievo di campioni dei generi somministrati secondo quanto meglio dettagliato all'art. 14 del Capitolato di gara.

Art. 14 – Assicurazioni, responsabilità, licenze

A copertura dei rischi connessi all'attività oggetto del presente atto, ivi compresi incendi, scoppi ed intossicazioni alimentari, l'Impresa ha stipulato con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa R.C.T. verso terzi ed una R.C.O. per i prestatori d'opera, per tutta la durata dell'appalto, con massimali, in ogni caso non inferiori a:

- tre milioni di euro per sinistro, col limite di due milioni di euro per ogni persona danneggiata (per morte o lesioni personali) e di 500 mila euro per danni a cose, relativamente alla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);

- tre milioni di euro per sinistro, col limite di un milione di euro per ogni persona infortunata, relativamente alla responsabilità civile prestatori d'opera (R.C.O). Sono escluse eventuali franchigie;

All'Impresa fa interamente carico ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio possono derivare alla Regione o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione.

La Regione non si assume nessuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare all'Impresa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato o per qualsiasi altra causa.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio del rinnovo delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.

Art. 15 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l'Impresa ha costituito, secondo le modalità di cui all'art. 15 del Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari ad € rilasciata da

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali la Regione si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

Art. 16- Corrispettivo e modalità di pagamento del servizio bar

Il corrispettivo per l'erogazione del servizio bar sarà versato all'Impresa direttamente da coloro che usufruiranno del servizio.

L'Impresa si obbliga ad accettare in luogo del pagamento in denaro anche i buoni pasto in dotazione al personale della regione.

Ai fini del pagamento del servizio bar si terrà in considerazione esclusivamente il valore facciale dei buoni pasto, non rilevando le eventuali commissioni richieste dalle società emettrici.

L'Impresa si organizzerà con opportuni strumenti (es. schede magnetiche) per consentire ai dipendenti della Regione l'utilizzo anche parziale del buono pasto.

MENSA: Per le diverse tipologie di prestazioni verranno corrisposti i corrispettivi così come elencati nell'offerta economica allegata al presente atto sotto la lettera "B";

BAR: Il listino dei prezzi dovrà essere affisso nel bar in luogo ben visibile e determinato secondo l'offerta economica allegata al presente atto sotto la lettera "B".

Art. 17- Corrispettivo e modalità di pagamento del canone di concessione

L'importo del canone per la concessione, per la durata triennale del presente contratto, è fissato in complessivi €(euro)
come da citata offerta economica, che l'Impresa si obbliga a versare in rate trimestrali anticipate di € (euro) caduna entro i primi dieci giorni dall'inizio del trimestre. Il canone sarà versato sul conto corrente di tesoreria regionale, che sarà indicato dal Direttore del Servizio Logistica, Patrimonio, Demanio e Servizi Generali ed intestato alla Regione Molise.

Art. 18- Divieto di cessione

E' fatto divieto all'Impresa di cedere il presente contratto.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

La Regione potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- qualora gli accertamenti di cui all'art. 14 del capitolato di gara documentino la non accettabilità del prodotto;
- frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- stato di inosservanza dell'Impresa riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori;
- sospensione del servizio da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;

	- reiterare situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterare irregolarità o inadempimenti;	
	- sopravvenienza di provvedimenti fiscali, contributivi e penali che accertassero delle irregolarità, a carico dell’Impresa o degli amministratori.	
	Con la risoluzione del contratto, sorge per la Regione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa inadempiente.	
	All’Impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse possono essere prelevate dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti della Regione sui beni dell’Impresa.	
	L’esecuzione in danno non esime l’Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
	Art. 20 – Recesso	
	La Regione potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 giorni di anticipo, senza che da ciò, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c., possa derivare alcun onere aggiuntivo per la Regione.	
	Art. 21 – Penali	
	Nel caso in cui vengano rilevate dal Direttore del Servizio Logistica, Patrimonio, Demanio e Servizi Generali anomalie sulla qualità e quantità del servizio, la Regione, salvo risarcimento del danno, potrà applicare le seguenti penali:	
	euro 100,00 per mancato rispetto dell’orario di servizio del bar;	
	— 14	

	euro 1.000,00 per mancata o insufficiente pulizia dei locali e degli arredi;	
	euro 1.000,00 per insufficiente pulizia delle stoviglie e delle posate.	
	Inoltre la Regione, previa contestazione all’Impresa, il quale ha la facoltà di	
	fornire le proprie controdeduzioni, può comminare specifiche penali nei	
	seguenti casi:	
	- irregolarità correlate alle caratteristiche del servizio bar fornito:	
	- euro 100,00 alla prima violazione;	
	- euro 200,00 alla seconda violazione;	
	- euro 500,00 alla terza violazione,	
	- in caso di ulteriori infrazioni si applicano sanzioni crescenti in ragione	
	del 50% rispetto all’ultima quantificazione, restando impregiudicata la	
	facoltà della Regione di risolvere il contratto;	
	- irregolarità correlate alla qualità del servizio e susseguenti agli accertamenti,	
	controlli e riscontri:	
	- sanzione di euro 250,00 per ciascuna violazione, fatte salve le sanzioni	
	comminate dalle competenti autorità preposte alla vigilanza in materia	
	igienico-sanitaria e alimentare.	
	Qualora l’Impresa non provveda entro 24 ore dall’invio tramite posta	
	elettronica certificata delle contestazioni a rendere il servizio conforme al	
	presente contratto, la Regione ha la facoltà, nei casi di dimostrato rischio di	
	danni alla salute e alla sicurezza delle persone, di risolvere di diritto il	
	contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. ed ottenere contestuale risarcimento dei	
	danni.	
	Potrà essere inoltre applicata la penale di euro 1.000,00 per ogni dipendente	
	nel caso in cui alla fine di ogni anno non venga fornita la documentazione	
	—	
	15	

	relativa alle ore di formazione erogate.	
	La Regione avrà comunque la possibilità di pretendere il risarcimento del danno ulteriore ex art. 1382 C.C..	
	Art. 22 – Subappalto	
	Non è ammesso il subappalto.	
	Art. 23 – Disposizioni antimafia	
	L’Impresa prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.	
	In particolare, l’Impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o di divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.	
	L’Impresa si impegna a comunicare immediatamente alla Regione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:	
	- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’Impresa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;	
	- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);	
	- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.	
	— 16	

	Art. 24 – Foro competente	
	Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’esecuzione	
	del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di	
	Campobasso.	
	Art. 25 – Spese	
	Sono a carico dell’Impresa tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.	
	Art. 26 – Privacy	
	I dati personali forniti dall’Affidatario per le prestazione rese in esecuzione	
	del presente contratto vengono trattati dalla Regione esclusivamente per le	
	finalità del contratto e comunque nel rispetto del D.Lgs 196/03 e successive	
	modificazioni ed integrazioni. Il titolare del trattamento è la Regione Molise,	
	responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio Logistica, Patrimonio,	
	Demanio e Servizi Generali. Il predetto trattamento avverrà in formato	
	cartaceo e/o elettronico. L’Impresa è tenuta all’osservanza del segreto sul	
	contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di	
	qualsunque tipo riguardanti gli utenti del servizio.	
	Art. 27 – Rinvio	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle	
	disposizioni del codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia	
	nonché ad ogni altra norma di carattere generale in quanto compatibile.	
	Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me datane ai signori	
	comparenti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, approvato	
	e con me sottoscritto anche nel margine dei fogli unitamente agli allegati “A”,	
	“B”, “C”, “D” ed “E” di cui mi dispensano la lettura.	
	Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di	
	—	
	17	

_____ facciate sin qui, scritte da me con sistema elettronico.

I componenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale.

Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità,
 appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.

PER LA REGIONE MOLISE

IL DIRETTORE

(dott. Giocondo Vacca)

PER L'IMPRESA

(_____)

L'Ufficiale Rogante

(dott. Gennaro Strazzullo)